



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Castello Tesino, 26.02.2026
Ord.n. 12/2026

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dalla ditta Sensi Srl di Trento pervenuta al prot. 1668 dd. 25.02.2026, tendente ad ottenere l'emissione di ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare e di un divieto di transito in loc. Sottomolizza, per lavori di posa e installazione di infrastrutture FTTH per il periodo dal 02.03.2026 al 27.03.2026.

I lavori verranno eseguiti dalla ditta Sensi Srl di Trento (TN) per conto di FiberCop di Milano (MI).

Considerato necessario disporre un senso unico alternato sul tratto interessato dai lavori, per consentire lo svolgimento dei lavori di cui sopra in sicurezza e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti del caso;

visto il disciplinare tecnico predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale e trasmesso alla ditta FiberCop;

visto l'art. 61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con

L.R. nr. 2 del 03.05.2018 e s.m. ed i.;

visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale;

visti gli artt. 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 dd. 30 aprile 1992 e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.;

ORDINA

1 L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO

**IN LOC. SOTTOMOLIZZA IN CORRISPONDENZA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DAL 02.03.2026 AL 27.03.2026 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00**

2 L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO

**IN LOC. SOTTOMOLIZZA IN CORRISPONDENZA DEL CASTEL TESINO CAMPING
DAL 02.03.2026 AL 27.03.2026 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00**

**E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
NEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO**

È fatto obbligo alla Ditta Sensi Srl di Trento (TN) della posa e del mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica e ripari contemplati dall' art. 21 del Codice della strada riguardanti la visibilità diurna, notturna e sicurezza dei cantieri mobili.

La ditta incaricata dovrà eseguire i lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la circolazione veicolare e pedonale.

È fatto obbligo alla Ditta Sensi Srl di Trento (TN) del ripristino della pavimentazione del manto stradale come esistente.

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione, o in alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Copia della presente viene trasmessa a: FiberCop di Milano (MI), Sensi Srl di Trento (TN), Trentino Trasporti SpA, P.A.T. Servizio Gestione Strade, Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Ufficio Protocollo per Atti e Albo, Ufficio Tecnico per coordinamento installazione segnali, Stazione C.C. di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118.

Il Sindaco
Lucio Muraro



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. (art 3 D.Lgs 39/1993)